



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

in persona dei sigg. magistrati:

dott. Filippo Lamanna	Presidente
dott. Irene Lupo	Giudice
dott. Guido Macripò	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto in data 20.6.14 dalla società [REDACTED] VIAGGI E TURISMO s.p.a. avverso il decreto del Giudice delegato del fallimento POLIGES s.r.l. in liquidazione emesso in data 5.6.14, con il quale è stato autorizzata la stipulazione del contratto di affitto d'azienda con la società INVESTHOTEL ITALIA s.r.l., con concessione del patto di prelazione;

esaminati gli atti e la documentazione in atti;

sentite le parti all'udienza camerale;

OSSERVA

La società U [REDACTED] VIAGGI E TURISMO s.p.a. ha proposto in data 20.6.14 reclamo avverso il decreto emesso in data 5.6.14 dal Giudice delegato del fallimento P [REDACTED] s.r.l., con il quale è stata autorizzata la stipulazione del contratto di affitto d'azienda con la società I [REDACTED] s.r.l., con concessione del patto di prelazione.


Esponde la reclamante che in data 10.4.14, con un unico avviso apparso sul Corriere della Sera e sul Il Sole 24 ore, il fallimento P [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e il fallimento M [REDACTED] s.r.l. in liquidazione avevano

pubblicato l'invito ad offrire in relazione all'affitto di venti rami d'azienda, invitando gli interessati a presentare offerte non vincolanti entro il 30.4.14; con istanza del 20.5.14 la reclamante aveva chiesto al Giudice delegato, in considerazione della ridotta visibilità data all'invito ad offrire, di essere rimessa in termini per la presentazione di un'offerta dopo che in data 5.5.14 analoga richiesta era stata rigettata dal curatore; l'istanza della reclamante era stata accolta con contestuale fissazione del nuovo termine del 27.5.14 per la presentazione dell'offerta; avendo presentato la proposta, in data 30.5.14 si era tenuta una gara informale tra gli offerenti, la quale era terminata con l'offerta della società U [REDACTED] di corrispondere la somma di euro 1.500.000,00 e quella della società I [REDACTED] di corrispondere la somma di euro 1.550.000,00.

Deduce, altresì, che in data 9.6.14 i curatori del fallimento Poligest le avevano comunicato di aver scelto la società I [REDACTED] quale affittuaria delle aziende alberghiere dei fallimenti.

Espone, infine, la reclamante di aver già proposto reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 L.F. avverso la scelta dei curatori di affittare i rami d'azienda alberghieri alla I [REDACTED] e di voler impugnare il decreto del Giudice delegato in data 5.6.14 con il quale, ritenuta la regolarità della procedura, ha autorizzato l'affitto alla I [REDACTED] ed ha inoltre autorizzato la concessione della prelazione.


La reclamante prospetta le seguenti doglianze: a) il vizio e l'illegittimità dell'autorizzazione a stipulare l'affitto con Invest in relazione all'irregolarità e all'illegittimità dell'attività dei curatori in ordine alla scelta dell'affittuario; deduce che l'autorizzazione è stata data in difetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 104 bis comma 2 L.F. e in particolare: che sia falsa l'affermazione che l'offerta economicamente più conveniente sia risultata quella di I [REDACTED], che inoltre, con riferimento alle garanzie prestate, non sono state valutate appieno le garanzie offerte da U [REDACTED] sotto il profilo della condizione economico-patrimoniale della stessa se paragonata alla inferiore capacità



patrimoniale della I [REDACTED], e che, infine, non è stato tenuto conto della circostanza che la Invest, a differenza della reclamante, non ha presentato alcun piano industriale attendibile e in particolare un piano di prosecuzione dell'attività imprenditoriali avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali; b) vizi relativi alla concessione del diritto di recesso e in particolare lamenta che la I [REDACTED] ha previsto un diritto di recesso dall'affitto dell'albergo di [REDACTED] e dell'albergo di [REDACTED] a condizioni palesemente inique, così svuotando il contenuto del diritto di recesso; c) vizio e illegittimità dell'autorizzazione a concedere la prelazione, e in particolare deduce che, non essendo stato nominato nella procedura fallimentare il comitato dei creditori, la funzione del medesimo è esercitata dal Giudice delegato, il quale provvede alle autorizzazioni e ai pareri dovuti dal comitato; in ogni caso le deliberazioni del comitato ovvero del Giudice delegato vicario devono essere succintamente motivate ex art. 41 comma 1 L.F., motivazione che manca nel provvedimento impugnato.

Ciò premesso, la reclamante chiede al Tribunale di annullare o di revocare il decreto di autorizzazione a stipulare l'affitto di azienda con la società I [REDACTED] e di disporre l'affitto ad essa U [REDACTED].

Si è costituita in giudizio la società I [REDACTED] s.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo poiché proposto oltre il termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Giudice, atteso che per stessa ammissione della reclamante il 9.6.14 i curatori hanno comunicato alla U [REDACTED] di aver scelto I [REDACTED] come affittuaria delle aziende alberghiere; eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del reclamo proposto poiché, attraverso lo strumento di cui art. 26 L.F., la reclamante ha riproposto le medesime doglianze di cui al reclamo ex art. 36 L.F. presentato al Giudice delegato avverso la scelta dell'affittuaria effettuata dai curatori; nel merito contesta le difese avversarie; chiede, quindi, il rigetto del reclamo.




Si è costituito anche il fallimento P [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del reclamo avversario, atteso che vengono proposte le medesime doglianze già svolte davanti al Giudice delegato in sede di reclamo ex art. 36 L.F. con riferimento alla scelta dell'affittuario e alla procedura seguita dai curatori; nel merito contesta le difese svolte dalla reclamante in ordine a tutti i profili di asserita illegittimità indicati dalla medesima e chiede il rigetto del reclamo.

Così sintetizzato il tema del decidere, ritiene in primo luogo il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società I [REDACTED] - per essere stato il reclamo proposto in data 20.6.14 e quindi in asserito oltre il termine perentorio di 10 giorni - sia infondata; ed invero, la società Invest si è limitata a dedurre che, per stessa ammissione della reclamante, in data 9.6.14 i curatori hanno comunicato al legale di U [REDACTED] di aver scelto la I [REDACTED] come affittuaria della aziende alberghiere; pertanto essa non deduce - né prova, né comunque risulta dagli atti - che il provvedimento del Giudice sia stato comunicato integralmente in tale data alla U [REDACTED].

Con riferimento invece all'impugnazione del provvedimento del Giudice, autorizzatorio dell'affitto d'azienda ex art. 104-bis, comma 1, L.F., ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di inammissibilità svolta da entrambe le resistenti.

Ed invero, attraverso l'utilizzo del mezzo di tutela rappresentato dal reclamo ex art. 26 L.F. avverso il provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato, la reclamante mira a censurare la scelta dell'affittuario dell'azienda fallita, che rappresenta però un atto del curatore e che rimane tale anche se sia stato trasfuso nel provvedimento del Giudice delegato di autorizzazione, il quale sotto tale profilo ha il valore di una mera presa d'atto della scelta del curatore.

Di conseguenza, l'offerente che voglia impugnare la decisione del curatore del fallimento di stipulare l'affitto con altro offerente ha l'onere di reclamare l'atto



del curatore ex art. 36 L.F. e non il decreto del Giudice delegato ex art. 26 L.F.. Peraltro, nel caso di specie, la reclamante ha già impugnato l'atto del curatore ex art. 36 L.F. e le doglianze che svolge nella presente sede sono le medesime doglianze contenute nel reclamo ex art. 36 L.F..

Ne consegue l'inammissibilità del reclamo proposto dalla U[REDACTED] avverso il provvedimento autorizzativo del Giudice delegato assunto ex art. 104-bis comma 1 L.F..

Con riferimento all'impugnato provvedimento di autorizzazione ex art. 104-bis comma 5 L.F. del diritto di prelazione a favore dell'affittuario, ritiene infine il Tribunale che il reclamo debba essere rigettato.

La reclamante lamenta che, non essendo stato nominato nella procedura fallimentare il comitato dei creditori, la sua funzione doveva essere esercitata dal Giudice delegato e che, tuttavia, nella fattispecie in esame, il parere favorevole richiesto dalla norma non è stato dato e tale difetto determina un vizio dell'autorizzazione del Giudice; deduce, altresì, che tale parere non può ritenersi implicito nell'autorizzazione, posto che esso deve essere espresso e succintamente motivato e deve attenere ad una valutazione di convenienza, quale quella riservata al parere del comitato dei creditori, che il Giudice delegato "vicario" deve svolgere.

Ritiene il Tribunale che tali doglianze siano infondate. L'art. 41 L.F. stabilisce che il comitato dei creditori, oltre a vigilare sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Al quarto comma la predetta norma stabilisce che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o d'urgenza, provvede il Giudice delegato.

Orbene, ritiene il Tribunale che la sostituzione del Giudice delegato al comitato dei creditori sia prevista soltanto al fine di "provvedere" in sua vece e che,



quindi, il potere surrogatorio del Giudice delegato debba intendersi limitato alla concessione o al diniego di autorizzazioni e all'approvazione o alla richiesta di modifica del programma di liquidazione e non possa essere esteso, invece, al rilascio di pareri.

Essendo, infatti, i pareri preordinati in genere all'emanazione di provvedimenti del Giudice delegato ed essendo quindi rivolti a lui al fine di consentirgli una valutazione completa della situazione autorizzanda, si arriverebbe - opinando diversamente - ad ammettere che il Giudice delegato debba esprimere pareri a se stesso (per di più esternandoli), ciò che appare privo di qualunque senso. Nella specie appare dunque plasticamente evidente tale assurdità, se si considera che il giudice delegato dovrebbe in asserto sostituire il comitato dei creditori nel fornire il parere a se stesso come giudice, e provvedere poi all'autorizzazione sulla base di quel parere.


Deve quindi conseguentemente concludersi che, nelle ipotesi di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori e di impossibilità della sostituzione dei suoi componenti, essendo impossibile acquisirne il parere, il Giudice non possa che provvedere *de plano*, in assenza di parere.

Ciò induce a ritenere che, nella fattispecie in esame, il Giudice delegato abbia provveduto ritualmente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 104-bis comma 3 L.F., l'inserimento nel contratto della clausola di prelazione convenzionale senza bisogno di acquisire alcun parere, non essendo stato possibile nominare il comitato dei creditori; il reclamo avverso tale provvedimento autorizzatorio va, quindi, rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la reclamante va condannata a rimborsare alle controparti le spese come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

- **dichiara** inammissibile il reclamo proposto in data 20.6.14 dalla società U 
 s.p.a. avverso il decreto di autorizzazione dell'affitto



dell'azienda emesso dal Giudice delegato ex art. 104-bis comma 1 L.F. in data 5.6.14;

- **rigetta** il medesimo reclamo come proposto in data 20.6.14 dalla società U [redacted] s.p.a. avverso il decreto di autorizzazione della concessione convenzionale del diritto di prelazione in favore dell'affittuaria emesso dal Giudice delegato ex art. 104-bis comma 5 L.F. in data 5.6.14;

- **condanna** la società U [redacted] s.p.a. a rimborsare al FALLIMENTO P [redacted] s.r.l. in liquidazione e alla società I [redacted] s.r.l. le spese di giudizio che si liquidano rispettivamente nella somma di euro 16.168,00, di cui euro 16.000,00 per compenso ed euro 168,00 per spese, oltre agli accessori di legge, e nella somma di euro 16.000,00 per compenso, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 17.7.14.

Il Presidente




IL CASO.it

23 LUG. 2014

F.A. Av. PICARDI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FRANCESCO MISTREALE



TRIBUNALE DI MILANO
FALL. BENT.
DEPOSITO CO. COGI
23 LUG. 2014
IL CANCELLIERE



RICEVUTA COMUNICAZIONE OGGI 25 LUG. 2014

PER AVV. PICARDI

Antonio Giemmisini

RICEVUTA COMUNICAZIONE OGGI 25 LUG. 2014
PER IL COLLEGIO
CURATORE

